



**Università
degli Studi
di Ferrara**



CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTO IN DENARO DESTINATO AL CO-FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER IL DOTTORATO DI INTERESSE NAZIONALE IN SCIENZE CHIMICHE (XLI CICLO).

TRA

L'Università degli studi di Ferrara, C.F. 80007370382, rappresentato dalla Rettrice pro-tempore, nella persona del Prof.ssa Laura Ramaciotti, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede dell'Università in Ferrara, Via Ludovico Ariosto, n. 35 di seguito denominata "Università" -

E

Il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, codice fiscale 97231970589 - Partita I.V.A. 08183101008 con sede legale in Roma, Via della Navicella n. 2-4, rappresentato dal Prof. Andrea Rocchi, in qualità di Rappresentante Legale, di seguito denominato "CREA"

di seguito Università e CREA congiuntamente denominate le "Parti" e individualmente "Parte"

P R E M E S S O

che è interesse dell'Università attivare, per il 41° Ciclo, il Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche, della durata di tre anni, anche al fine di promuovere lo sviluppo dei propri campi di ricerca e di favorire la preparazione di personale in questo settore;

che la normativa vigente in materia consente alle Università di stipulare convenzioni per il co-finanziamento di borse aggiuntive di Dottorato di Ricerca con soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica;

che il CREA è interessato allo svolgimento e allo sviluppo delle attività di ricerca per le quali è istituito il Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche anche al fine di promuovere lo sviluppo dei propri campi di ricerca e di favorire la preparazione di personale in questo settore, rendendo disponibili strutture adeguate allo svolgimento della relativa attività.

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

L'Università si impegna a bandire una borsa di studio co-finanziata finalizzata allo svolgimento dell'attività di Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche per una ricerca avente ad oggetto titolo in italiano: "Strategie per la valutazione e la massimizzazione dell'efficienza agronomica dei digestati agrozootecnici"



titolo in inglese: "Strategies for the Evaluation and Maximization of Agronomic Efficiency of Agro-Zootechnical Digestates".

Detta borsa si intende messa a concorso secondo le vigenti disposizioni di legge e in particolare quelle contenute nel Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca, tenendo presente che per la suddetta borsa sarà utilizzata la graduatoria del relativo concorso fino alla copertura dei posti disponibili compreso quello finanziato dal CREA.

Art. 2

Il CREA si impegna a versare all'Università la somma complessiva di **€ 39.935,45**, pari al 50% dell'importo della borsa, per il co-finanziamento della borsa di studio da conferire a un candidato ammesso al corso di dottorato, in possesso dei requisiti prescritti.

La somma di cui al precedente comma comprende:

1. l'importo della borsa di studio, determinato dall'art.1 del DM 23 febbraio 2022 in **€ 24.364,50 Triennale (€ 8.121,50 annuo)**;
2. il contributo INPS a gestione separata, previsto dall'art.2 del DM 25 gennaio 2018, nella misura percentuale in vigore corrispondente a **€ 5.689,11** per il triennio;
3. un importo di **€ 4.872,90**, per il triennio (corrispondente al 10% dell'importo della borsa pari a € 1.624,30 annui), finalizzato alla costituzione di un budget per l'attività di ricerca da destinare al dottorando beneficiario della borsa di studio, così come previsto dall'art. 9 del D.M. n. 226/2021;
4. la somma di **€ 5.008,94**, pari al 50% dell'importo della borsa comprensivo del contributo INPS, richiesta per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero del dottorando per un periodo massimo di 12 mesi, previa autorizzazione da parte del Collegio docenti.

Il CREA **si impegna altresì** a corrispondere all'Università le somme richieste per eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari. Il versamento dovrà essere effettuato a favore dell'Università entro trenta giorni dalla relativa comunicazione inviata mediante posta elettronica certificata (pec) da parte dell'Università.

Art. 3

Il CREA si impegna a versare all'Università degli studi di Ferrara la somma di **€ 34.926,51** in tre rate annuali come di seguito specificato:

- € 14.890,77 prima rata;
- € 10.017,87 seconda rata;
- € 10.017,87 terza rata.



Il versamento delle tre rate dovrà essere effettuato **entro 30 (trenta) giorni** dalla data della relativa comunicazione inviata tramite PEC da parte dell'Università di Ferrara.

Il CREA verserà all'Università le somme necessarie a coprire la maggiorazione del 50% dell'importo della borsa di studio fino ad un massimo di **€ 5.008,94** in relazione ed in proporzione agli eventuali periodi di formazione all'estero effettuati dal dottorando. L'eventuale somma dovuta annualmente sarà richiesta a consuntivo dall'Università a conclusione di ciascun anno di corso e il versamento dovrà essere effettuato da CREA **entro 30 (trenta) giorni** dalla data della relativa comunicazione Inviata tramite PEC da parte dell'Università di Ferrara.

Il versamento degli importi come sopra determinati dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione a mezzo **giroconto IT49G0100004306TU0000011290 Tesoreria unica in Banca d'Italia** (con indicazione, nella causale del versamento, della denominazione del dottorato di ricerca e del nominativo del dottorando), **dandone contestuale comunicazione all'Ufficio IUSS con scansione inviata via mail all'indirizzo dottorato@unife.it.**

Art. 4

Il conferimento della borsa di studio non dà comunque luogo alla costituzione di rapporti di lavoro con CREA e con l'Università.

Qualora la borsa di studio non possa essere assegnata per mancanza di candidati idonei nella graduatoria di merito del concorso le parti concordano di ridefinire con scambio di lettere gli accordi della presente allo scopo di formalizzare la eventuale autorizzazione all'utilizzo del co-finanziamento per il Ciclo successivo.

L'Università comunicherà eventuali rinunce da parte del dottorando sia in ordine di posto che di borsa di studio, anche se relative ad una frazione di corso.

Le eventuali somme versate all'Università, ma non utilizzate, potranno essere destinate al co-finanziamento di una borsa di studio nel ciclo successivo, previa copertura delle quote mancanti da parte dell'Ateneo; in caso contrario, eventuali somme già erogate e non corrisposte al borsista, fatti salvi il contributo di funzionamento ed il budget annuale per l'attività di ricerca, verranno restituite all'Ente.

Art. 5

Il CREA finanziatore collaborerà alle attività formative e di ricerca inerenti al corso di dottorato in Scienze Chimiche, mettendo a disposizione dei dottorandi, preventivamente autorizzati dal Collegio docenti, il proprio personale, strutture edilizie, attrezzature scientifiche, didattiche e bibliografiche.

La formazione del dottorando rimarrà sotto la responsabilità dell'Università; al tutore designato dall'Ateneo potrà essere affiancato un co-tutore afferente all'Ente.



All'inizio di ogni anno di corso, in accordo con il CREA, il Collegio dei docenti approva un piano formativo individuale volto a definire:

- Gli obiettivi formativi e di ricerca annuali;
- il piano delle attività di formazione (lezioni, seminari, attività di laboratorio ecc.);
- la ripartizione dell'impegno complessivo tra l'Università e il CREA relativamente alla frequenza ed all'utilizzo delle rispettive strutture;
- le tipologie e le modalità di verifiche annuali della preparazione acquisita.

Art. 6

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte e a non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.

Art. 7

Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di dati personali, derivanti dall'esecuzione della presente convenzione in conformità al D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). Le parti dichiarano, altresì, di trattare i dati personali solo per le finalità derivanti dall'esecuzione del presente accordo.

L'Università provvede al trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali e secondo quanto inoltre previsto nel proprio "Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari".



Art. 8

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "background", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente contratto;
- al proprio "sideground", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente convenzione, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla proprietà industriale /intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione scientifica ed economico-finanziaria, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali abbiano svolto l'attività di ricerca. Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente.

Le modalità di gestione della contitolarità, le regole per la protezione, tutela, difesa e sfruttamento dei diritti di proprietà industriale e intellettuale saranno fissate nell'ambito di accordi successivi.

Resta inteso sin d'ora che, se una Parte non intende chiedere a proprio nome la protezione dei risultati, dovrà darne tempestiva comunicazione all'altra Parte, la quale potrà procedere autonomamente, subentrando in toto ad un eventuale sfruttamento industriale.

Art. 9

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività congiunte di ricerca e formazione dovrà essere menzionato l'intervento dell'Università e del CREA quali patrocinanti delle attività in collaborazione.



Nel caso di pubblicazioni riguardanti risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni medesime e in tal caso le stesse dovranno riportare il nominativo degli autori.

Nell'ipotesi invece di pubblicazioni riguardanti risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente l'eventuale contributo dell'altra Parte.

Se le pubblicazioni di cui al presente articolo contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

Qualora i risultati oggetto di pubblicazione fossero suscettibili di tutela nell'ambito della Proprietà industriale/Intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario alla registrazione dei titoli.

Art. 10

Le Parti si danno reciprocamente atto che i dottorandi autorizzati alle attività formative sono coperti dall'Università di Ferrara [assicurazione INAIL integrata con quella privata di Ateneo] con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse;

Qualora il titolare della borsa svolga, previa autorizzazione da parte del Collegio docenti del dottorato, attività di ricerca presso le strutture dell'Ente, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", l'Ente si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

- a) l'Ente è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
- b) sull'Ente ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/08, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Il titolare della borsa di studio è tenuto a rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nell'Ente, e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività di ricerca.



In caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, si conviene che la Parte presso la quale è avvenuto il fatto si impegna a segnalare l'evento immediatamente all'altra Parte:

- per il CREA a: Ufficio Negoziabile Via della Navicella n. 2/4, mail negoziabile@crea.gov.it.
- per UNIFE a: Università degli Studi di Ferrara – Ufficio Sicurezza Via Fossato di Mortare, n. 64, tel. 0532.455195, mail infortunati@unife.it.

Art. 11

La presente convenzione ha la durata di tre anni accademici e si intende in vigore sino alla scadenza del relativo Corso del 41° Ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche.

Art. 12

La presente Convenzione **è firmata digitalmente** (preferibilmente in formato pades), **in unico originale**, ex art. 24, commi 1 e 2, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD" e ss.mm.ii.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 1, commi 353 e 354, della L. 23/12/2005 n. 266 trattandosi di fondi trasferiti, a titolo di contributo, per il co-finanziamento della ricerca e verrà registrato dalla parte che ne abbia interesse.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 9 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 13

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

*Data, _____	*Ferrara, lì _____
Per CREA Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria	Per l'Università degli studi di Ferrara
IL LEGALE RAPPRESENTANTE Prof. Andrea Rocchi	LA RETTRICE Prof.ssa Laura Ramaciotti
firma _____	firma _____

* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.